

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E LA SOCIETA' COOPERATIVA VARIETÀ
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA NELLE STRUTTURE
GESTITE IN CREMONA - **ANNO 2016.**

PREMESSO

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ed integrata dalla D.G.R. n. 3275 del 16.3.2015, sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato, ai cui contenuti si rimanda integralmente;
5. che con la Deliberazione n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale ha stabilito che l'attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL ed erogatori sia integrato con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia per cui le strutture si impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;

6. che ai sensi dell'art. 21, comma 5 della legge regionale n.33/2009, così come modificato dalla legge regionale 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;
7. che in data 31/03/2015 tra l'ex ASL di Cremona e la Società Cooperativa Sociale Varietà si è stipulato un contratto, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria;
8. che, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L.R. 23/2015 e della DGR n. X/4470 del 10.12.2015, l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana subentra, relativamente ai rapporti giuridici ed economici da presente contratto, alle cessate ASL di Cremona e Mantova.

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nell' Allegato alla DGR X/4702/2015, X/5118/2016 e X/5166/2016, ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/2009, così come modificata dalla legge regionale 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

l' **AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Mantova, in via dei Toscani, 1 – C.F./P.I. 02481970206, nella persona del Direttore Generale dott. Aldo Bellini, nato a Sarnico (BG) il 31.07.1961, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4669 del 23.12.2015

e

la **Società Cooperativa Sociale Varietà** con sede in Cremona, Via del Sale n. 40/E, C.F. 01164600197, nella persona del Legale Rappresentante dott.ssa Mariagrazia Fioretti

si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 31.03.2015, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.6, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL di Cremona e la Società Cooperativa Sociale Varietà in data 31.03.2015.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano a tutta la **produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni di psichiatria** (Comunità di Crotta d'Adda e Comunità Cristo Re di Cremona) **e neuropsichiatria** (Comunità Fiever e Comunità Fiever 2) prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS **per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia** e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.16 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.16.

Art. 3 - Valorizzazione per le attività di psichiatria e neuropsichiatria

Per l'intero anno 2016 si individua una quota così ripartita :

1) psichiatria quantificata in € **1.411.850,00** così suddivisi:

a) residenzialità psichiatrica € 1.313.300,00 di cui:

- Comunità di Crotta d'Adda € 626.000,00

- Comunità Cristo Re € 687.300,00

b) residenzialità leggera € 98.550,00 di cui:

- Appartamento Il Mattone – n. 4 programmi - € 65.700,00

- Appartamento Piccola Casa - n. 2 programmi - € 32.850,00

I programmi di residenzialità leggera in psichiatria sono destinati ai residenti dell'ATS Val Padana.

2) neuropsichiatria quantificata in € 825.630,00 così suddivisi

- Comunità FIEVER – per posti ordinari € 444.570,00

- Comunità FIEVER 2- per posti ordinari € 381.060,00

La quota sopra indicata per neuropsichiatria non comprende le integrazioni relative ai percorsi B e C oggetto di specifici contratti integrativi già sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2016. Analogamente tale risorse verranno integrate a seguito dell'attivazione di nuovi percorsi con decorrenza successiva alla sottoscrizione del presente accordo, mediante specifici contratti.

Art. 4 - Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di psichiatria e neuropsichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. L'erogatore, si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno con le risorse economiche negoziate.

Art. 5 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 2C del DPCM LEA e le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto .

Art.6 - Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall'accreditamento.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. La validità del presente contratto è pertanto subordinata alla verifica con esito positivo dell'insussistenza delle suddette cause nel rispetto della certificazione antimafia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona,

IL DIRETTORE GENERALE

ATS VAL PADANA

dott. Aldo Bellini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ

dott.ssa Mariagrazia Fioretti